

CIRCOLARE N. 15/2021

Verona, 9 febbraio 2021

A tutte le aziende

Loro sedi

Sommario.

Più semplice l'accesso alla CIGS in tempo di COVID-19 – Istruzioni per la compilazione e l'invio delle domande di congedo per i genitori con figli a scuola in DAD o disabili – Proroga di alcuni termini in materia tributaria (*D.L. 30 gennaio 2021, n. 7*): 1. Nuovo periodo entro cui notificare gli atti di accertamento. 2. Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento. 3. Sospensione pignoramenti presso terzi dello stipendio. 4. Validi gli atti e adempimenti eseguiti nel periodo 1-15 gennaio 2021 - Sospensione dei versamenti dei contributi del 16 dicembre 2020 fino al 16 marzo 2021.

PIÙ SEMPLICE L'ACCESSO ALLA C.I.G.S. IN TEMPO DI COVID-19

Il *Ministro del Lavoro*, con decreto 15 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021), in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, detta *modalità semplificate di accesso alla cassa integrazione straordinaria (CIGS)* per l'anno 2020 e comunque *fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata al 30 aprile 2021*.

Viene, infatti, stabilito che:

A) le imprese possono accedere alla “**CIGS per crisi aziendale**” **anche in assenza del piano di risanamento** di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016. Come è noto:

- al *programma di crisi aziendale*, secondo la vigente normativa, deve essere allegato il *piano di risanamento*, volto a *fronteggiare gli squilibri di ordine produttivo, finanziario, gestionale, o derivante da condizionamenti esterni*;
- nel programma anzidetto devono essere *indicati gli interventi correttivi da mettere in campo e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale*.

Ebbene, il decreto consente di *non allegare il piano di risanamento*, ferme restando le suddette indicazioni da inserire nel programma.

B) Inoltre, le imprese possono essere **autorizzate a sospensioni del lavoro anche oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili** in ciascuna unità produttiva, per i periodi in cui sono vigenti i provvedimenti emergenziali di limitazione dell'attività produttiva (tutto ciò *in deroga al limite di cui all'articolo 22, comma 4, del d.lgs.148/2015*).

Il tema della CIGS è stato analizzato in tante nostre circolari, tanto più dopo l'emanazione del d.lgs. 148/2015 (JOBS ACT) di *riordino degli ammortizzatori sociali in generale* (un tema, sia detto per inciso, che l'emergenza epidemiologica ha riportato alla ribalta, richiamando la necessità di una profonda azione di revisione dei meccanismi di accesso alle integrazioni salariali e dei tempi della loro erogazione).

Alla Cassa integrazione straordinaria si accede per *tre causali: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale* (esclusi la fattispecie di cessazione dell'attività, ancorché in questi casi il trattamento di CIGS sia stato oggetto di parecchie proroghe, l'ultima delle quali quella prevista fino al 2022 dalla legge di bilancio 2021, comma 278), *contratto di solidarietà* (quale fattispecie autonoma assurta già dal 2015 a causale di intervento della CIGS). Da aggiungere, altre due cause di intervento della CIGS: accordo di ristrutturazione dei debiti; amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio d'impresa.

<p style="text-align: center;">ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE DOMANDE DI CONGEDO PER I GENITORI CON FIGLI IN D.A.D. o DISABILI</p>

PREMESSA

Utile riportare in sintesi, per meglio districarsi in una normativa sovente segnata da un continuo saltabellare di qua e di là del legislatore, quanto riassunto dalla *Circolare INPS n. 2 del 12 gennaio 2021*.

Il congedo straordinario ai genitori per accudire i figli rimasti a casa a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza:

- è disciplinato dall'**ARTICOLO 21-BIS** del *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

successivamente modificato dall'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – decreto Ristori* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), in merito al quale le indicazioni operative sono state fornite dall'INPS con la *circolare n. 132 del 20 novembre 2020*.

Da precisare:

- La tutela di cui al citato **ARTICOLO 21-BIS** si applica fino al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale, ossia in tutte le regioni a prescindere dallo scenario di gravità e dal livello di rischio delle stesse, ed è rivolta ai *genitori per i figli conviventi, minori di 14 anni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado entro il limite di età sopra individuato*;

Con l'articolo 13, comma 1, del *decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149*, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla tutela da adottare in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, prevedendo alcune *specificità applicabili esclusivamente nelle c.d. ZONE ROSSE*.

- La tutela di cui al citato **ARTICOLO 22-BIS**, *introdotto dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DECRETO RISTORI)*, recependo le disposizioni contenute nel citato articolo 13 del decreto-legge n. 149/2020,
- ha previsto, al comma 1, nelle **ZONE ROSSE**, un congedo indennizzato a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate, per l'appunto, nelle zone rosse, individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, come confermato nel successivo DPCM del 3 dicembre 2020, e dell'articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020;

- ha previsto, al comma 3, che il suddetto congedo indennizzato possa essere utilizzato, **SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, da parte di genitori lavoratori dipendenti di **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, *iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.*

L'INPS, con circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 ha fornito le istruzioni operative per accedere ai suddetti benefici.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ora l'INPS, con il Messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, facendo seguito alla summenzionata circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, interviene ancora per comunicare il rilascio della procedura per la compilazione e l'invio on line delle domande di fruizione del congedo indennizzato disciplinato dall'articolo 22-bis del D.L n. 137/2020 (Decreto Ristori), non senza ricordarne le misure (peraltro, da noi più sopra evidenziate):

- a favore dei genitori lavoratori dipendenti in caso di *sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie),* situate esclusivamente in “**zona rossa**”;
- a favore dei genitori di *figli in situazione di disabilità grave* in caso di *sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale,* situati **su tutto il territorio nazionale** (zone rosse, arancioni e gialle).

L'Istituto, con il messaggio sopra richiamato, fornisce le seguenti istruzioni.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in *modalità telematica* attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il *portale web* dell'INPS, se si è in possesso del *codice PIN* rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
L'INPS coglie l'occasione per ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il *Contact center integrato*, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- tramite i *Patronati*, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

PROROGA DI ALCUNI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA

Il **Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7**, in vigore dal 31 gennaio 2021, proroga nuovamente alcuni termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, dopo la proroga avvenuta pochi giorni prima con il D.L. 3/2021 (il decreto apporta modifiche agli artt. 152 e 157 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio - nonché all'art. 68 del D.L. 18/2020).

Ecco le novità recate dal decreto che interessano il datore di lavoro.

1. NUOVO PERIODO ENTRO CUI NOTIFICARE GLI ATTI DI ACCERTAMENTO

L'art. 157 del D.L. n. 34/2020 (*nuovo comma 1*) prevede ora che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza - calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del DL n. 18/2020 - scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 dicembre 2020 e siano notificati **nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi (originariamente, la notifica era prevista nel periodo tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre 2021, già prorogata al periodo 1° febbraio 2021 - 31 gennaio 2022 per effetto del D.L n. 3/2021).

2. CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E DI ACCERTAMENTO

Il decreto in esame modifica di nuovo anche l'articolo 68 del D.L n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia").

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, *scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al **28 febbraio 2021*** (anziché 31 gennaio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (avvisi di accertamento, art. 29, e avvisi di addebito, art.30, del DL n. 78/2010).

Tali versamenti dovranno, quindi, essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 marzo 2021**. Non si procederà al rimborso di quanto già versato.

3. SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DELLO STIPENDIO

Il Decreto-legge in esame modifica anche l'articolo 152 del DL n. 34/2020, nel senso che viene fatto slittare *dal 31 gennaio 2021 al **28 febbraio 2021*** l'assolvimento degli **obblighi di accantonamento** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di retribuzione (stipendio o salario), altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Conseguentemente, *fino al 28 febbraio 2021*, le somme oggetto di pignoramento devono essere rese fruibili da parte del debitore, senza alcun vincolo di trattenuta, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Soltanto a partire da marzo, il datore di lavoro potrà riprendere l'effettuazione del pignoramento dello stipendio.

Restano comunque acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, *gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti*.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

4.VALIDI ATTI E ADEMPIMENTI ESEGUITI NEL PERIODO 1-15 GENNAIO 2021

Il Decreto Legge in esame stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel **periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì *acquisiti*, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, *gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti*.

Restano **fermi** gli **accantonamenti effettuati** prima del 31 gennaio 2021 e restano definitivamente acquisite, e non sono rimborsate, le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti aventi titolo.

Alle **verifiche**, di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, effettuate nello stesso periodo, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, il quale recita:

“Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.”

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI DEL 16 DICEMBRE 2020 FINO AL 16 MARZO 2021

Con la *circolare n. 145 del 14 dicembre 2020*, l'INPS forniva indicazioni di carattere generale relative alle misure di cui all'articolo 2 del *decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori-quater)*, illustrate con *nostra circolare n. 69/2020 (1^ parte)*, e relative alla *sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza lo scorso 16 dicembre 2020*.



Consulenti di impresa e sostenibilità

Componenti di IPLUS:

Studio Bussinello Demme – Consulenti del lavoro

Studio Scappini – Dottori commercialisti e Revisori legali

Sustainabilia – Consulenti di sostenibilità ed Avvocati

Ora l'INPS, con messaggio 4840 del 23 dicembre 2020, al quale rinviamo, fornisce le istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS. Vengono inoltre fornite precisazioni relative al rilascio del Durc nei settori del turismo e della cultura.

Cordiali saluti.

(rag. L. Franco Bussinello)

IPLUS

Studio Bussinello Demme Associazione tra professionisti

Via Carmelitani Scalzi, 20, 37122, Verona

P.IVA 04678710239

T 0458031786/ 0458001561 F 045595968

info@i-plus.it

i-plus.it